

## INTERVENTO CONCLUSIVO

RICCARDO VIANELLO\*

La veste di esponente dell'accademia e, in particolare, della istituzione che ha organizzato questa Giornata di studi, dovrebbe indurmi a dire prevedibilmente delle cose cortesi e garbate.

Invece mi viene da dire qualcosa di un po' più ruvido perché fino all'intervento conclusivo del prof. Cinelli mi sono sentito un pochino in imbarazzo: mi sono sentito, cioè, come quel tale che organizza una festa per un compleanno importante di un caro amico, convoca gli amici più intimi e, cioè, i più autorevoli studiosi del diritto previdenziale, i più autorevoli esponenti della giurisprudenza di legittimità e di merito nonché del mondo delle associazioni, e poi sente che gli invitati dicono al "festeggiato" (che è il testo unico): «*Ah, ma che crollo! Ah, ma come ti trovo male! Ma come sei invecchiato!*».

Poi per fortuna è arrivato il prof. Cinelli che ci ha detto che, tutto sommato, se questo testo unico è arrivato fino ai nostri giorni, così mal congegnato non era. Allora gli interventi brillantissimi che si sono succeduti mi hanno suggerito, mi hanno ispirato essenzialmente tre parole chiave, che possono guidare questa mia riflessione conclusiva.

La prima parola chiave è "contromano"; la seconda direi "*vis grata puellae*"; e la terza un certo "disorientamento".

"Contromano" perché?

Soprattutto i primi interventi di questa mattina ci hanno detto che il sistema di tutela in materia assicurativa dovrebbe evolvere verso una selettività più attenuata, insita nel venir meno del concetto di rischio professionale: e, quindi, il rischio percepito e assicurato dovrebbe essere quello che deriva dal lavoro in sé.

E probabilmente è vero: questa è la tendenza legislativa e giurisprudenziale che si è manifestata ormai da molti anni. Allora perché individuo la parola "contromano" come significativa dei primi interventi? Perché mi pare che la legislazione in materia previdenziale, e pensionistica in particolare, vada esattamente in una direzione opposta: vada, cioè, nel senso di una accentuazione dei requisiti di

\* Associato di Diritto del lavoro - Università di Padova, Scuola di Giurisprudenza.

tipo selettivo e meritocratico. Penso, ad esempio, ai recentissimi interventi del marzo scorso in materia di tutela contro la disoccupazione, in cui lì addirittura abbiamo un'accentuazione della storia contributiva e conseguentemente del dato meritocratico del lavoratore che viene a perdere il lavoro.

Allora il paradosso dinanzi al quale noi ci troviamo è capire qual è la direzione giusta: è il sistema di tutela assicurativa contro gli infortuni che va nella giusta direzione, attenuando, quindi, il requisito della selettività, oppure la direzione giusta è quella del riflusso al quale stiamo, per certi versi, assistendo in altri ambiti del diritto previdenziale? Mi pare che le indicazioni che ci provengono siano quanto meno contrastanti e dovranno essere scrutate, tarate e verificate nel futuro.

Brevemente la seconda riflessione: la traggio dalla relazione fatta dall'avv. La Peccerella, che ha trovato l'assenso del Presidente De Matteis.

L'avv. La Peccerella diceva: «*Mi è capitato di difendere in una controversia l'Inail: speravo tanto [in quel caso si discuteva evidentemente di prestazioni], speravo tanto che la Corte di Cassazione poi mi desse torto perché questo avrebbe significato una espansione della tutela*».

Ecco, in questo senso, quindi, intendo la “violenza gradita alla fanciulla Inail”. Faccio, però, una riflessione di questo tipo: sì, è vero, tutta la giurisprudenza, sia quella costituzionale che ha ampliato soprattutto la sfera soggettiva di tutela (e, quindi, additiva), sia quella di legittimità che si è mossa nella stessa direzione, è una giurisprudenza che interviene in controversie “univoche”, in cui, cioè, si discute del diritto o no alle prestazioni previdenziali in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali.

E, però, il rapporto assicurativo, poi, si completa anche con il momento impositivo. E allora io mi chiedo (e questa sarebbe forse una riflessione da fare all'inizio della giornata, e non alla fine): nel momento in cui si dice che quel tale che lavora in mezzo alla strada (e non è coperto da assicurazione) deve essere tutelato in virtù, ad esempio, del rischio elettrico perché poi rientra in ufficio e oggi utilizza il tablet (e fino all'altro giorno utilizzava il computer o semplicemente la calcolatrice o semplicemente anche pigiava l'interruttore), ebbene, nel momento in cui se ne riconosce l'assicurabilità, va da sé che sorge anche il diritto dell'Inail a riscuotere il premio; se non l'ha mai fatto, lo può ancora fare; se lo può ancora fare, lo può fare nei limiti della prescrizione quinquennale. Quale tasso di tariffa applicherà? Verosimilmente l'Inail dirà: «*Beh, se il rischio è quello della strada (che è superiore al rischio elettrico), un tasso coerente rispetto a quel tipo di rischio*».

Ma non c'è allora un momento di tensione nella misura in cui, da un lato, si estende la tutela sulla base di un rischio che è evidentemente inferiore, dall'altro magari si pretende un premio coerente con un'attività che è maggiormente rischiosa, ma che (non essendo assicurata) raggiunge la tutela passando dalla porta di servizio di un rischio - diciamo così - collaterale e accessorio? Questa mi pare che sia una riflessione da fare.

La terza e ultima considerazione.

Apro una piccolissima parentesi: naturalmente abbiamo assistito anche in materia pensionistica ad una estensione, da una ventina d'anni a questa parte, delle tutele, però lì - parliamoci chiaro - è una estensione che si è verificata soprattutto dalla riforma Dini in poi, quindi da quando siamo già all'interno di un sistema contributivo. È una estensione che mi piace chiamare antifrastica, cioè che dice il contrario di quello che vuole intendere, perché è un'estensione soprattutto dell'obbligo contributivo, più che delle tutele, perché le tutele, in realtà, sono molto ridotte. Non avviene altrettanto, invece, per quanto riguarda l'estensione soggettiva in materia assicurativa: questa è pensata in chiave di ampliamento della tutela e, quindi, non in chiave di maggiore incasso di contribuzione.

Terzo e ultimo punto: la parola chiave "disorientamento".

C'è stata una bellissima relazione del prof. Ludovico, la quale si è conclusa sostanzialmente con questa indicazione, con questo monito: «*Guardate che il venir meno della regola dell'esonero [se non ho inteso male] si traduce in un elemento di vantaggio, di tutela per quanto riguarda l'istituto assicuratore, per quanto riguarda l'Inail*».

Mi è capitato di leggere a inizio anno quella altrettanto bella relazione che ha fatto il dott. Rivero lo scorso autunno (se non vado errato, al convegno degli avvocati Inail). Il dott. Rivero giunge allo stesso risultato, dicendo, però, che proprio il permanere della regola dell'esonero si traduce, per tutta una serie di ragioni, a beneficio dell'Inail.

Ora, l'esito evidentemente è lo stesso: il conseguimento (si dice) di un vantaggio per l'Inail.

Io non sono disorientato perché non sono avvocato dell'Inail, ma i colleghi avvocati dell'Inail qui presenti come si comporteranno? Seguiranno l'una o l'altra tesi? Perché se il risultato, concettualmente parlando, è lo stesso, da un punto di vista operativo altro è invocare da subito l'esonero, altro è non invocarlo: lì subentrano preclusioni, anche di carattere processuale, scelte strategiche, possibili errori, possibili responsabilità.

Ecco allora perché da questo punto di vista mi pare che la terza parola chiave di questa nostra giornata di studi possa essere sintetizzata in questi termini.